



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)



13.2.2019

## POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA

[alla traccia n. 2 di diritto civile del 11.12.2018](#)

(esame avvocato 2018)

di [Luigi VIOLA](#)

In premessa poteva essere utile sintetizzare il fatto, valorizzando:

- il momento della partita a poker;
- il momento della promessa di pagamento, successiva alla partita.

Si ritiene che Tizio abbia diritto ad agire per la ripetizione dell'indebitato ex art. 2033 c.c.

Ciò in quanto, con riferimento al primo momento, al giuoco di poker si applica la disciplina dell'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., nella sua declinazione specifica di giuoco o scommessa ex art. 1933 c.c.; in base al *dictum* di tale ultima disposizione, il perdente – che è Tizio – non ha diritto alla ripetizione, salvo il caso di frode (*“non vi sia stata alcuna frode”*) oppure incapacità (*“se il perdente è un incapace”*).

Nel caso in esame:

- sussiste frode, come desumibile dal rilievo che “gli altri giocatori avevano barato al gioco”;
- potrebbe sussistere incapacità, per come desumibile dal rilievo che *“viene bevuta da tutti una consistente quantità di whisky”*.

Altresì, con riferimento al secondo momento, vi è una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. che, però, incide solo sul riparto dell'onere probatorio (*“dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare”*) e, comunque, è viziata perché estorta con minacce *“di gravi ripercussioni alla propria integrità fisica”*.